

**ORIGINALE**

---

**DECRETO** N. 6  
in data 29-03-2016

**UFFICIO:** CONTABILE

---

**COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO**  
PROVINCIA DI PADOVA

**DECRETO DEL SINDACO**

L'anno duemilasedici addi ventinove del mese di marzo il Sindaco BOTTARO CRISTIAN ha assunto il presente decreto:

**OGGETTO:** RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 1 C. 612 LEGGE 190/2014).

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N. .... Reg. Pubbl.

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Addi \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
MARTIGNON PAOLO

## **OGGETTO : RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 1 C. 612 LEGGE 190/2014).**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- l’art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

#### **Dato atto che:**

- con decreto del Sindaco n. 4 del 31.03.2015 è stato approvato il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell’ art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014;
- Il suddetto Piano è stato trasmesso via PEC alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 01.05.2015 (comunicazione prot. N. 3822);
- Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell’amministrazione (link: <http://www.comune.villanova.pd.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/103>).
- Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una “relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano.
- La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta ed approvata dal Sindaco, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.
- Infatti la norma dice che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.
- Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione.
- La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di accesso civico.

**Vista** la “*Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate*” allegata al presente provvedimento che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

## DECRETA

- 1) Di approvare la “*Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate*”, allegata al presente provvedimento, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) Di disporre:
  - la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
  - la pubblicazione all’albo on line e sul sito internet istituzionale del Comune;
  - la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 22 del D. Legislativo 33/2013 e dell’art. 1 comma 612 della Legge 190/2014;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Villanova di Camposampiero, 29-03-2016

IL SINDACO

BOTTARO CRISTIAN

VISTA la suestesa proposta di decreto del Sindaco, si esprime **parere favorevole** in merito alla regolarità tecnica della stessa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Villanova di Camposampiero, li 29-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VERZOTTO MICHELE

**Comune di**  
**VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO**

**Relazione conclusiva**  
**del**  
**processo di razionalizzazione delle società partecipate**  
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## 1. PREMESSA

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni con decreto del Sindaco n. 4/2015 in data 31/03/2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015).

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso via PEC alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 01/05/2015 (comunicazione prot. n. 3822).

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione (link: <http://www.comune.villanova.pd.it/zff/index.php/trasparenza/index/index/categoria/103>).

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l'accesso *civico* ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i *risultati conseguiti* in attuazione del Piano.

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta ed approvata dal Sindaco, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.

Infatti la norma dice che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di *accesso civico*.

## 2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

### 2.1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

Al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano 2015*, il comune di Villanova di Camposampiero partecipava direttamente al capitale delle seguenti società:

1. Società Energia territorio risorse ambientali (Etra) spa con una quota del 1,1203 %;
2. Società territorio e ambiente (Se.Ta) Spa con una quota del 1,6002%;

### 2.2 LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

Nello stesso tempo il comune di Villanova di Camposampiero partecipava indirettamente al capitale delle seguenti società:

- Società Controllate da Etra spa:

1. Sintesi s.r.l. - Capitale sociale € 13.475 i.v.
2. Etra Biogas Schiavon Soc. agricola a r.l. - Capitale sociale € 100.000 i.v. oltre ad un versamento in conto di futuro aumento di capitale pari ad € 814.850.

- Società Collegate da Etra spa:

1. A.S.I. s.r.l. - Capitale sociale € 50.000 i.v.
2. Etra Energia s.r.l. - Capitale sociale € 100.000 i.v.
3. Unicaenergia s.r.l. - Capitale sociale € 70.000 i.v.
4. Ne-t Telerete Nord Est s.r.l. - Capitale Sociale € 909.500 i.v.
5. Viveracqua S.c.a.r.l. - Capitale sociale € 67.894 i.v.
6. Onenergy s.r.l. - Capitale sociale € 10.000 i.v.

Tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, sopra richiamate sono state oggetto del Piano 2015. A queste si aggiunga la Pronet s.r.l. nella misura del 26,34%, che è in liquidazione.

### 2.3 ETRA SPA E LE SOCIETÀ POSSEDUTE INDIRETTAMENTE

Nel Piano 2015, a proposito di questa partecipazione, si è detto:

*“La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 30.12.2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.*

*La società ETRA Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL.*

*I criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono, tra i vari, l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).*

*L'Amministrazione Comunale intende mantenere le quote di proprietà di Etra Spa per n. 374.114 azioni pari al 1,1203 % in quanto essendo la società gestore ed erogatore di servizi diretti al perseguimento dei propri fini istituzionali risulta indispensabile il suo mantenimento. Stante l'attuale contesto normativo ed economico finanziario l'ente non ha ad oggi alcuna altra possibilità di ottenere medesime prestazioni erogate dalla società suddetta in altro modo.*

*In base alla lettura combinata dei criteri di cui alla lettera a) congiuntamente con i criteri indicati nelle lettere c) e d) dell'art. 1 comma 611 della legge 190/2014 l'ente locale può continuare ad essere socio della gestione esterna qualora non vi siano altre Società partecipate o Enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quella esercitata dalla società di cui il Comune detiene quote o azioni.*

*Il conclusione il mantenimento della gestione esterna dei servizi pubblici di rilevanza economica in capo ad ETRA S.p.A consente, da un lato, di rispettare il principio di non proliferazione delle gestioni parallele delle pubbliche amministrazioni, dall'altro, la realizzazione delle economie di scala che il legislatore invoca per la gestione dei "servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete".*

Pertanto, come precisato nel Piano 2015, è intenzione di questa Amministrazione mantenere la propria partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto ritenuta indispensabile.

Conseguentemente nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della partecipazione in questa società.

Con riferimento alle partecipazioni indirette, di concerto con gli altri Enti locali soci e la società che detiene direttamente il pacchetto azionario (decisione assunta in occasione della seduta del 14.12.2015 del Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A), si sono decisi i seguenti indirizzi, e si da atto dell'attuale stato di attuazione del Piano 2015 come comunicato da ETRA S.p.A. con nota n.ro 0023175 del 21.03.2016 indirizzata a tutti i comuni soci.

## **1. E.B.S. -ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.**

Alla luce degli investimenti già compiuti da ETRA S.p.A., della situazione di start-up in cui si trova la società e del profilo di criticità segnalato (la società non sembra svolgere un'attività indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali degli Enti locali; per tale ragione rientrerebbe nel primo dei criteri di cui al comma 611 dell'art. 1 L. 190.2014), si ritiene prudentiale attendere l'esito della perizia valutativa -affidata ad uno studio specializzato- in ordine alla redditività del progetto nella fase di passaggio dalla produzione di biogas a quella di biometano. Alla data attuale le risultanze di tale relazione sono in corso di valutazione da parte degli organi societari di ETRA, con specifico riferimento alla redditività e alla sostenibilità del progetto volto alla produzione di biometano.

## **2. SINTESI S.R.L.**

La chiusura della sede di Benevento, unitamente alla circostanza che la società è interamente di proprietà di ETRA S.p.A. (unipersonale), impone delle riflessioni sulla

permanenza della società così come è oggi strutturata e organizzata. Si valuta la possibilità della fusione con un'altra società partecipata da ETRA S.p.A. o, in alternativa, l'incorporazione in ETRA S.p.A. stessa.

### **3. PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

La società è già stata posta in liquidazione volontaria e pertanto è stato avviato l'iter di cessazione della stessa.

### **4. NET-T S.R.L.**

I Consigli di Sorveglianza e di Gestione di ETRA S.p.A. hanno deliberato di cedere tale partecipazione societaria di ETRA. Più nello specifico alla data odierna il Consiglio di Gestione ha dato corso alla predisposizione del bando per la cessione integrale della partecipazione detenuta. La pubblicazione del bando è ormai prossima, cosicché si ritiene che la dismissione della partecipazione possa essere attuata entro tempi ragionevoli.

### **5. ASI S.R.L.**

Nel corso del 2015 il Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A. ha autorizzato la riduzione della partecipazione nella società in questione fino al 20%. L'attuazione di detta scelta è stata demandata al Consiglio di Gestione di ETRA S.p.A. che ha incaricato un professionista della predisposizione di una perizia di stima del valore della quota detenuta, ai fini della cessione. L'altro socio di ASI S.r.l. (la Federazione dei Comuni del Camposampierese), interpellato sul punto, ha già dichiarato che non intende esercitare il diritto di prelazione sulla quota che ETRA intende dismettere.

### **6. UNICAENERGIA S.R.L.**

Alla luce degli investimenti già compiuti da ETRA S.p.A., pur tenendo conto del profilo di criticità segnalato, si è ritenuto prudentiale attendere che il Ministero dello Sviluppo Economico determini le tariffe relative all'incentivo da erogare in relazione alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (idroelettrica), prima di valutare eventuali azioni di dismissione o di sviluppo. Alla luce di quanto emerso, dopo attenta valutazione in ordine alla strategicità della partecipazione, ETRA S.p.A. ha ritenuto opportuno mantenere la stessa, in quanto la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (idroelettrica) è in linea con il piano industriale di ETRA S.p.A., in corso di elaborazione, e con l'obiettivo di implementare il terzo settore di attività (quello delle energie rinnovabili). In tale contesto, la partecipazione in Unicaenergia S.r.l. si rileva senza dubbio strategica. Si precisa, peraltro, che – con riferimento a detta partecipazione – è in corso il rinnovo dell'Organo Amministrativo.

### **7. ETRA ENERGIA S.R.L.**

Si ritiene di mantenere detta partecipazione, non ritenendo sussistenti profili di criticità.

### **8. VIVERACQUA S.C.A.R.L.**

La società *de qua* è considerata strategica nel panorama regionale del servizio idrico integrato in quanto consente di fare economie negli acquisti e di accedere a forme di finanziamento altrimenti di difficile reperimento da parte dei Soci. Pertanto gli Organi societari di ETRA hanno ritenuto opportuno mantenere la partecipazione. Si segnala,

peraltro, che Viveracqua scarl, diventerà nel 2016 società operativa per la gestione condivisa dei laboratori per le società consorziate e che, di conseguenza, acquisterà ulteriore personale per lo svolgimento dell'attività.

Preso atto della criticità segnalata, relativa al fatto che attualmente il numero dei dipendenti è inferiore a quello degli amministratori, si ipotizza inoltre di ridurre il numero degli amministratori medesimi al fine di procedere, comunque, ad una razionalizzazione dei costi.

## **9. ONENERGY S.R.L.**

Si ritiene di valutare l'opportunità del mantenimento della partecipazione medesima nonché di ridurre, comunque, il numero degli amministratori al fine di procedere ad una razionalizzazione dei costi.

Questa Amministrazione comunale intende fare proprie ed approvare le determinazioni assunte e da assumere da parte di ETRA S.p.A. in attuazione degli indirizzi di cui sopra e delle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 2014, art. 1, commi 611 e ss., dando ampio mandato all'Organo Amministrativo di ETRA S.p.A. affinché adotti i provvedimenti necessari ad attuare la razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

## **2.4 SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE - SE.T.A. S.P.A.**

Nel Piano 2015, a proposito di questa partecipazione, si è detto:

*Il Comune di Villanova di Camposampiero è possessore della Società Servizi Territorio e Ambiente - SE.T.A. S.p.A. con n. 56.488 azioni su un totale di 3.529.973 pari ad una quota di proprietà del 1,6002%*

*La Società è stata costituita il 07.10.1999 e dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società patrimoniale a seguito dell'atto di scissione in data 19.12.2005, Rep. N. 144522 del Notaio Antonucci di Bassano del Grappa;*

*Detta Società risulta composta da un Consiglio di amministrazione di cui fanno parte 5 componenti, compreso il Presidente, e da un numero di dipendenti pari a zero.*

*L'art. 1, comma 611, lett. b), della citata Legge 190/2014 prevede fra i criteri per conseguire la riduzione delle società e delle partecipazioni possedute dagli enti locali quello di procedere alla soppressione di quelle che risultino composte da soli Amministratori, o comunque, da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti.*

*Ciò premesso, anche se il criterio stabilito dalla citata lettera b), imporrebbe l'obbligo di soppressione della società in questione, proprio per il fatto che il Villanova di Camposampiero possiede una quota ininfluyente ai fini del controllo della Società stessa, l'amministrazione comunale può prendere qualsiasi decisione solo con l'accordo degli altri soci, anch'essi peraltro possessori di una quota non influente e peraltro l'art. 11-quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 identifica le società partecipate dagli enti locali quelle nelle quali l'ente locale, direttamente o indirettamente dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.*

Con riferimento all'obbligo per i Comuni di sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, si è detto:

*“A questo riguardo l'Amministrazione per dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente attuerà un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.*

*Solo con tali modalità, dunque, è doveroso approfondire, insieme alle altre amministrazioni comunali coinvolte, con la società ETRA Spa e d'intesa con Se.t.a. Spa, gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali, ai fini della individuazione delle misure utili a verificare la effettiva necessità di coinvolgere nel piano di razionalizzazione delle società partecipate la società Se.t.a S.p.A., secondo le modalità ed i termini fissati dalla citata Legge n. 190/2014, riservandosi, solo dopo l'ottenimento dell'accordo con le altre amministrazioni socie la definizione delle eventuali operazioni di razionalizzazione eventualmente da intraprendere mirate all'ottenimento di risparmi da conseguire entro i termini stabiliti dalla citata disposizione legislativa.*

*In tale contesto poi si dovrà altresì tenere in considerazione anche di quanto disposto dal comma 13 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ovvero che “Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile” e in quest'ottica dovrà essere tenuto conto altresì della finalità sicuramente istituzionale della gestione delle reti del servizio idrico integrato.”*

Sono state prese in considerazione, da un gruppo di lavoro organizzato da ETRA S.p.A., tre distinte ipotesi volte a conseguire la “soppressione” delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. (che pur non partecipate da questo Comune, sono partecipate dagli altri Comuni facenti parte del bacino di gestione del servizio idrico integrato in comune con gli enti che hanno una partecipazione in SETA ) e SE.T.A. S.p.A.:

- 1) la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;
  - 2) lo scioglimento delle tre società patrimoniali;
  - 3) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;
- la prima ipotesi, consistente nella la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è stata ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo;
    - sotto un primo profilo, poiché, all'esito della fusione suddetta, permarrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti, con ciò incorrendo nell'ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014;
    - sotto altro profilo, in considerazione della flagrante violazione dell'art. 18, comma 2 bis, D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 5 quinquies, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l'assunzione di nuovi dipendenti;
  - la seconda ipotesi, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della

liquidazione delle stesse, pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:

- lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori etc..) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A;
- tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;
- dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli comuni soci la parte dei beni che rientra nell'ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;
- al di là dell'intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di "isolare" la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua (da imputare anch'esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione "comuni" in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);

peraltro, non sussiste in capo all'ente locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.).

Inoltre, l'art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che *"alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione"*.

Il Consiglio di Bacino Brenta, ovvero l'autorità d'ambito istituita ai sensi della L.R. n. 17 del 27 aprile 2012 e che esercita per legge le funzioni e le competenze sui servizi pubblici locali, ha inviato con PEC pervenuta al prot. comunale n°. 10844 in data 04/12/2015 un documento di sintesi sulla soppressione delle società patrimoniali, in cui, tra l'altro, si dice: *"L'attuazione dell'ipotesi 1 determinerebbe una situazione di generale incertezza legata all'ammissibilità di riconoscimento tariffario dei piani di ammortamento dei beni retrocessi.*

Infatti visto il già richiamato art. 153, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 e quanto disposto dall'art. 21.4 della delibera 643/13 di AEEGSI (MTI) in merito al riconoscimento in tariffa dei costi riferiti alle immobilizzazioni di terzi: *"sono escluse le immobilizzazioni affidate al gestore del SII in comodato d'uso gratuito nonché le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand by"*, si ritiene che sui beni retrocessi non sia al momento riconosciuta alcuna forma di ammortamento e analoga incertezza si estende per i relativi oneri finanziari e oneri fiscali.

Questa condizione determinerebbe negli anni, un progressivo impoverimento dei beni attualmente disponibili per mancato riconoscimento dei costi di ammortamento e dunque per il mancato riconoscimento di risorse necessarie al periodico ripristino degli

stessi. Alla scadenza convenzionale (2033) ovvero in caso di decadenza anticipata dell'attuale affidamento, i soci proprietari potranno godere del solo incremento patrimoniale dei beni iscritti a patrimonio di Etra (conferimento iniziale e realizzazioni successive) che saranno retrocessi al valore residuale del bene.

In altri termini la retrocessione dei beni ai comuni carica sulle generazioni future l'onere di ripristino dei beni retrocessi (in attuali 130 milioni di Euro) anziché caricare sulla generazione attuale, attraverso la tariffa, l'onere di mantenimento del valore dei medesimi beni. Peraltro questa ipotesi, non consentendo gli accantonamenti per ammortamento, espone ETRA Spa a maggiori oneri per manutenzione ordinaria e straordinaria (che avrebbero comunque risvolti tariffari) per mantenere opere funzionali.

➤ la terza ipotesi, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante) risulta la più adeguata alle esigenze e all'interesse dell'Ente locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;

- la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l'altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;
- la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;
- la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

Pertanto questa Amministrazione comunale ha ritenuto preferibile l'attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente locale ed in tal senso il Consiglio Comunale ha deliberato, nella seduta del 21.12.2015 con Deliberazione n. 51 il proprio assenso all'ipotesi di fusione per incorporazione della Società (patrimoniale) SE.T.A. S.p.A in ETRA S.p.A., dando mandato al Sindaco Ente a votare a favore nell'Assemblea dei soci della Società SE.T.A. S.p.A.

### 3. CONCLUSIONI

Il *Piano operativo di razionalizzazione delle società* approvato dal sottoscritto in data 31/03/2015 elencava 2 partecipazioni dirette di questo Comune.

Si è deciso per la dismissione della partecipazione in SETA spa.

Il 20 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi decreti delegati di attuazione della *“riforma della pubblica amministrazione”* (in forza della legge 124/2015).

Tra questi decreti è compreso il *“testo unico sulle società a partecipazione pubblica”*.

L'articolo 25 della bozza di decreto (all'esame delle commissioni parlamentari e non ancora pubblicato prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, *“ciascuna amministrazione pubblica effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute”* e stabilisca quelle che *“devono essere alienate”*.

Il decreto definisce tale provvedimento di *“ricognizione delle partecipazioni”* un aggiornamento del piano operativo 2015 adottato ai sensi del comma 612 della legge 190/2014.

Questo Comune darà puntuale applicazione alla novella normativa.

Villanova di Camposampiero , 29 marzo 2016

IL SINDACO  
Cristian Bottaro